



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. [REDACTED] del 10 giugno 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. [REDACTED] – Presidente

Prof. [REDACTED] – Membro

Cons. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro Supplente

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta dell'11 aprile 2022, in relazione al ricorso n. [REDACTED], presentato dai Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] (rispettivamente “il ricorrente” e “la cointestataria”; di seguito, anche solo “i ricorrenti”) nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, “l’intermediario convenuto o resistente”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. I ricorrenti riferiscono di avere acquistato, mediante tre operazioni disposte rispettivamente il 25 aprile 2015, il 30 aprile 2015 e il 5 maggio 2015, avvalendosi dei servizi d’investimento prestati dall’intermediario qui convenuto, obbligazioni 6,375% MICOPERI 15-20, per un valore nominale di € 300.000,00, al prezzo complessivo di € 304.639,48. I ricorrenti contestano, anzitutto, la nullità delle operazioni d’investimento di che trattasi a causa della mancata sottoscrizione

di un contratto quadro in forma scritta. Inoltre, essi contestano la non appropriatezza delle predette operazioni rispetto al loro livello di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti finanziari, lamentando anche di non avere ricevuto dall'intermediario convenuto, nel momento genetico degli investimenti, informazioni esaustive sulla natura e sul livello di rischiosità delle obbligazioni acquistate, nonché sul fatto che l'emittente di tali titoli si trovasse già in uno stato di crisi al momento degli acquisti stessi. Più in particolare, i ricorrenti contestano all'intermediario convenuto di non avere comunicato loro che l'obbligazione acquistata era riservata a investitori professionali, mentre essi erano e sono semplici investitori al dettaglio. Tanto premesso e sostenuto, i ricorrenti chiedono al Collegio la restituzione del capitale investito o, in alternativa, il risarcimento del danno subito, che quantificano in € 274.642,08

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio arbitrale, resistendo al ricorso. Il resistente nega di avere violato alcuna regola di condotta nella prestazione dei servizi d'investimento, anzitutto tenendo a precisare che i ricorrenti hanno sottoscritto un valido contratto quadro in forma scritta il 21 febbraio 2014. L'intermediario, inoltre, riferisce che le operazioni d'investimento per cui è sorta controversia dovevano ritenersi appropriate al livello elevato di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti dei ricorrenti, comprovato da un'operatività pregressa caratterizzata da numerose operazioni d'investimento in obbligazioni, anche connotate da tassi d'interesse molto elevati e con *rating* di tipo speculativo. Il resistente riferisce anche di avere informato i ricorrenti sulle caratteristiche e sulla rischiosità delle obbligazioni acquistate. Infine, tiene a precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la società emittente le obbligazioni era da ritenersi solida dal punto di vista patrimoniale al momento delle operazioni contestate. Tutto ciò premesso, il resistente chiede il rigetto del ricorso.

3. Nelle controdeduzioni, i ricorrenti ribadiscono le contestazioni avanzate nel ricorso, insistendo per il suo accoglimento.

4. Nelle repliche finali, il resistente rinnova anch'egli le proprie precedenti difese, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito rappresentate.
2. Risulta fondata la domanda di risarcimento del danno sollevata dai ricorrenti nel ricorso. In via preliminare, rileva il Collegio che la documentazione in atti comprova che il resistente ha operato consentendo agli odierni ricorrenti di acquistare le obbligazioni oggetto del ricorso, nonostante si trattasse di titoli destinati ad investitori professionali sia in sede di primo collocamento che successivamente, e i ricorrenti fossero investitori al dettaglio. Né la circostanza che gli odierni ricorrenti fossero investitori dal profilo evoluto è, nel caso di specie, rilevante nel senso auspicato dal resistente, dal momento che il fine a cui mira tutta la disciplina relativa alla classificazione della clientela contenuta nella direttiva “MiFID” è proprio quello di impedire che investitori al dettaglio, per quanto esperti, possano acquistare prodotti finanziari ritenuti *a priori* non in linea con il profilo. Tanto rilevato, ritiene il Collegio che la siffatta violazione comportamentale risulti assorbente di ogni altra questione sottoposta al suo esame e che determini in sé l'accoglimento del ricorso.
3. Accertato, dunque, il comportamento violativo dell'intermediario, nei termini sopra esposti, in relazione all'operatività di che trattasi e considerato che esso ha avuto una decisiva incidenza causale nella scelta d'investimento operata dai clienti, ne consegue l'accertamento a favore di questi ultimi del loro diritto ad ottenere il risarcimento del danno occorso in misura pari alla differenza tra il controvalore investito nell'acquisto delle obbligazioni (€ 304.639,48), le cedole percepite su queste stesse obbligazioni (€ 36.664,56) e il controvalore ricevuto dai ricorrenti a titolo di rimborsi parziali su tali strumenti finanziari il 29 aprile 2017 (29.997,40). La somma così determinata, pari ad € 237.976,52, deve essere rivalutata *pro quota* dalla data delle singole operazioni alla data dell'odierna decisione, per € 23.321,70, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 261.298,22, oltre a interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente